



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 12-10-1991
Integrato con deliberazione del C.C. n. 1 del 25-02-1992
Integrato con deliberazione del C.C. n. 46 del 14-11-1997
Modificato con deliberazione del C.C. n. 51 del 16-09-1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 25-10-1999
Adeguato con deliberazione del C.C. n. 48 del 30-10-2000
Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 21-6-2003
Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 06-8-2004
Modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 13-11-2004
Modificato con deliberazione del C.C. n. 39 del 16-12-2011*

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Filadelfia è Ente autonomo locale il quale ha la Rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza coi poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed Economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito Territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica Pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) il Comune promuove l'occupazione femminile al fine di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra gli uomini e donne nel lavoro anche mediante la realizzazione di una politica delle pari opportunità da attuarsi attraverso organismi ad hoc di cui il Comune si doterà (Legge n. 125 del 10.04.1991).
5. Il Comune promuove, altresì, la formazione professionale senza fini di lucro, nonché la promozione di eventi culturali e manifestazioni, attività sportive, interventi nel sociale, interventi nel settore ambientale e forestale.

Art. 3

Modalità di azione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli Strumenti della programmazione.
2. Il Comune determina la propria attività programmatoria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e tenendo conto degli obiettivi generali dello Stato e della Regione Calabria.
3. I rapporti con gli altri comuni e in particolare con quelli contermini, con la provincia e la regione e gli enti sub regionali sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro urbano (rioni: Carmine, San Teodoro, Santa Barbara e San Francesco) con la loro espansione nonché dalla frazione montesoro;

dalle Contrade: Agazzi-Polioti, Aloisi, Baccolopane, Bretti, Buccerio, Carbone, Caria, Castelmonardo, Chiusi, Croce, Cuturi, Dirupi, Donnacà, Dorinchi, Farni, Favello, Freca, Giuli, Guanci, Lucente, Maiodi, Mellace, Molinello, Nucarelle, Palermi, Pantani, Peppazzi, Piano Bosco, Pietracola, Pietrasanta, Pilucchi, Pontenisi, Prato, Rozzo, Salinella, Sambrasi, Scarro, Scendamo, Schiavelli, Schiocca, Targani, Tre Carlini, Zagheria.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 31,84 confinante con i Comuni di: Curinga, Francavilla Angitola, Jacurso e Polia.
3. Il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative tese a favorire eventuali richieste di aggregazione alla circoscrizione territoriale di quelle contrade rurali a cavallo con i Comuni contermini.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico del Capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono negli edifici comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla Propria sede.
6. La modifica delle denominazioni delle contrade e frazioni o dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare generale o parziale.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, a norma di disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, sono pubblicati all'Albo pretorio on line collocato sull'home page del del sito dell'Ente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 06

Stemma e Gonfalone

1. *Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica* con il nome di Filadelfia, per decreto reale di Ferdinando IV di Borbone dell'8 luglio 1786.
2. Per effetto del dispaccio reale di Ferdinando IV di Borbone del 24 Giugno 1787 il Comune di Filadelfia ha diritto, nei suoi atti ufficiali, di fregiarsi del titolo di Città.
Il sigillo ed il gonfalone Rappresentano: tre colline - a ricordo della distruzione sismica di Castelmonardo - due mani che si stringono per Amore universale e tre stelle quali auspicio di progresso; il tutto attorniato da rami di quercia e ulivo in campo azzurro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Organi

I. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7 - bis

E' istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale che esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Il Presidente del Consiglio comunale sentito il Sindaco e la conferenza dei capogruppo stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale.

PARTE I

Ordinamento strutturale

Titolo I

Organi elettivi

Art. 08

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, esercita le funzioni e il controllo di indirizzo politico-amministrativo partecipando alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. E' istituito il Consiglio comunale dei ragazzi il cui regolamento è da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Statuto. Ne sarà determinata la composizione e le funzioni.

Art. 09

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Elegge il Presidente del Consiglio e, a richiesta di un quinto dei consiglieri, a maggioranza assoluta dei votanti, provvede alla dichiarazione di decadenza dalla carica dello stesso e alla sua sostituzione.

Art. 10

Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Il Consiglio comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale ai sensi dell'art. 12 e ss del DPR 20-3-1967 n. 223.
Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio comunale procede innanzitutto alla convalida dei Consiglieri e, ove taluni di essi non siano convalidabili, procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.
La convalida riguarda anche il Sindaco e, ove questi non sia convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.

Il Consiglio procede, a maggioranza dei votanti alla elezione del Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta si procede quindi alla comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta nominata dal Sindaco. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuto insediamento, sono presentati da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo.

2. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza e/o di impedimento temporaneo, la convocazione viene effettuata dal Sindaco. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione.
3. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili. In tal caso l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere messi a disposizione dei Consiglieri gli atti relativi.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste o quando lo richieda, decorsi due anni dalla elezione del Sindaco, un capogruppo consiliare per la verifica ex art. 34, punto 2 bis, Legge 142/990;
8. Il Consiglio dura in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

Commissioni

1. Per il migliore esercizio delle sue funzioni il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite, nel proprio seno con criterio proporzionale, distinte in permanenti e temporanee o speciali.
Il regolamento determina i poteri e le finalità delle Commissioni e ne disciplina il numero, l'organizzazione e le forme di Pubblicità dei lavori.
2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, e il Presidente del Consiglio, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
4. La Presidenza della Commissione di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita ai gruppi di minoranza.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della Commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ad ogni fine previsto dallo Statuto è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dalla sommatoria dei voti di lista e dei voti di preferenza.
3. In ogni caso di assenza o di impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati dal precedente comma.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b) n. 2 della legge 142/90.
5. Oltre ai casi previsti dalla legge si decade dalla carica di consigliere comunale a seguito di tre assenze consecutive ed ingiustificate.
La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dopo la notifica all'interessato della proposta di decadenza.
Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento.
Il Consigliere entro venti giorni dalla ricezione ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza.
Scaduto il termine, prima di decidere, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate dall'interessato.
6. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe ai consiglieri comunali, inerenti specifiche materie e servizi comunali, attribuendo agli stessi competenze definite e limitate.
Le attività dei consiglieri delegati verranno espletate in termini di programmazione, indirizzo e controllo, con competenze meramente propositive e di consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna.
Il Sindaco può invitare il consigliere delegato a partecipare alla riunione della Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto.

Il Sindaco può, in ogni momento, revocare o modificare la delega al consigliere. La delega e la revoca motivate sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

Ai Consiglieri comunali che hanno ricevuto la delega di cui al precedente comma, si applica il divieto previsto all'art. 78 c. 3 del T.U.E.L..

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione o degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio e/o sia unico rappresentante di un movimento e/o partito politico con rappresentanza nel Parlamento nazionale.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo, finalizzate alle indicazioni dell'art. 31 comma 7-ter della legge 142/90, sono stabilite dal regolamento.

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Gli Assessori, escluso i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

4. Nomina il Segretario comunale nei termini di cui all'art. 99, punto 3, D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 sciogliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 97 del richiamato decreto legislativo.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori.
Nella composizione della Giunta comunale viene garantita la presenza di entrambi i sessi, in rapporto non inferiore di 1 a 3.
L'assenza nella composizione della Giunta della rappresentanza di uno dei sessi (uomo o donna) deve essere congruamente motivata.
2. In riferimento all'attuazione di particolari progettualità contenute nel documento programmatico, n. 2 assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Le sedute sono valide se sono presenti n. 3 componenti.

Art. 20

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili degli Uffici per come individuati, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge, attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà Discrezionalmente fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche.
4. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini del regolamento.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per le elezioni i casi di Incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
L'esercizio della rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti è delegabile al Direttore Generale il quale nel promuovere e resistere alle liti, adotta apposita determinazione con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'Ente secondo gli indirizzi di natura generali formulati dalla Giunta.

Art. 23 **Attribuzioni di amministrazione**

- I. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativo del Comune;
 - c. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e. impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f. ha facoltà di delega;
 - g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
 - h. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- i. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- j. assegna agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- k. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi.
- l. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la Giunta e/o le istanze di partecipazione;
- m. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

I. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

I. Il Sindaco:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
- b) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori (e/o a Consiglieri comunali);
- d) delega la trattazione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o Consiglieri comunali;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26

Vice Sindaco

- 1. È prevista la figura del vice-Sindaco al quale competono i poteri di supplenza in caso di impedimento o di assenza del Sindaco.
- 2. L'Assessore che a tale funzione viene delegato può essere designato nel documento programmatico;
- 3. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Art. 27

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi e ai Regolamenti generali e comunali.
2. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia, di sanità, edilizia e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possono incidere sull'incolumità dei cittadini.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e quindi il Commissariamento ai sensi di legge.

TITOLO II

Organi burocratici ed uffici

CAPO I

Segretario comunale

Art. 29

Principi e criteri fondamentali

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, iscritto all'albo di cui alla legge 127/97, gestito dal Ministero dell'Interno. Esso dura in carica per la durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato, continuando ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del nuovo segretario comunale, salvo trasferimento, cessazione o revoca.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale nel rispetto delle leggi che ne disciplina stato giuridico, ruoli e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli Uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati saranno sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
6. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo Statuto ad organi elettivi o ai responsabili delle aree nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
7. In particolare Il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - c) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - d) Verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

Art. 30

attribuzioni consultive

1. Il Segretario formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Art. 31

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione-coordinamento

Attribuzioni di legalità e garanzia.

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Ha le funzioni di direzione e coordinamento dei responsabili apicali dell'Ente. Per esigenze di funzionalità e buon andamento e per un corretto riparto dei ruoli e delle responsabilità si deve evitare una funzione di direzione concorrente quanto a modalità ed ambito di svolgimento tra Segretario e Responsabili apicali, fatti salvi i casi di inerzia, inefficienza od inefficacia.
3. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta la sanzione del richiamo scritto nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
4. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli altri organismi, curandone la verbalizzazione.
5. Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari.
6. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni.
7. Sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
8. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;

Con apposito regolamento, verranno stabilite le modalità dell'attività di coordinamento di cui al 1° comma;

Art. 32

Responsabilità

1. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alle regolarità tecnica e contabile in assenza del responsabile del servizio interessato e del responsabile di Ragioneria.
2. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'Ufficio.

Art. 33

Soppresso

Capo II

UFFICI

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. Nella organizzazione degli uffici e dei servizi si tiene conto dei criteri delle pari opportunità anche mediante l'adozione di azioni positive al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente locale (ex legge 10.04.91 n. 125).
4. All'ordinamento degli Uffici e del Personale, ivi compresi i Dirigenti e il Segretario comunale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 35
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la Responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativa funzionale
 - b) dotazione organica
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 - d) diritti, doveri e sanzioni
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina
 - f) trattamento economico
4. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli Uffici di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con delibera motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Titolo III

Servizi

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale, con i requisiti dell'efficienza tecnica e dell'economicità.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali e culturali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce o conferma istituzioni (*museo civico, biblioteca comunale e asilo comunale*) mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo delle istituzioni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo delle istituzioni.
5. Gli organi delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 41

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua Competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 14 comma 4 del presente Statuto.

Art. 44

Società a prevalente capitale locale

- I. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

- I. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

Controllo interno

Art. 46

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 47

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni.
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II

Titolo I

Organizzazione territoriale e forme associative

Capo 01

Organizzazione territoriale

Art. 49

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Il Consiglio comunale riconferma la validità del patto di fratellanza tra i comuni che si chiamarono o si chiamano Filadelfia, stipulato nel 1974 con Alasehir di Turchia, Sunderland di Gran Bretagna, aperto anche all'adesione di Philadelphia USA e di Amman e conseguentemente promuove e favorisce le finalità dell'accordo internazionale ratificato dal Ministero AA. EE. soprattutto a livello di scambi culturali e turistici tra i giovani.

Conseguentemente, Filadelfia, ha titolo a fregiarsi, nei modi previsti dalle vigenti norme e dalla prassi, dello scudo di Comune di Europa.

Art. 50

Municipio

1. Il municipio di Filadelfia è l'organismo di decentramento istituito con legge regionale n. 18 in data 15.12.1973 e successive determinazioni ed al quale la Legge, lo Statuto e l'apposito Regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.
2. La delegazione di Montesoro è a sua volta, organismo di decentramento dei servizi comunali in ottemperanza del D.M. di Grazia e Giustizia del 03.10.1957 e del Decreto prefettizio n. 3583/3 del 29.09.1973 con la giurisdizione sulla ivi determinata circoscrizione territoriale. Considerati i motivi storici e geografici (l'antica Monte d'oro faceva parte della baronia di Castelmonardo fin dal secolo quindicesimo) la frazione sarà destinataria in via primaria delle determinazioni che il Consiglio comunale dovesse adottare, nell'assoluta conservazione dell'unità comunale, per i servizi istituzionali e sociali.

Capo II

Forme collaborative

Art. 51

Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 53
Soppresso

Art. 54
Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente artt. 51 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti della Legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche, valorizzare i rispettivi patrimoni storico-culturali ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Titolo II

Partecipazione popolare

Capo 01

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
Garantisce e promuove altresì, ai sensi dell'art. 8, punto 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nelle forme previste per i cittadini residenti dal presente titolo II.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. La consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Assemblee pubbliche – forum dei cittadini
 - b) Consultazione mediante invio di questionari
 - c) Referendum consultivo

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti istituti:

- a) Interrogazione
- b) Petizione
- c) Proposta

Le modalità di partecipazione e consultazione dei cittadini all'amministrazione del Comune sono indicate dal regolamento comunale per la consultazione, la partecipazione dei cittadini ed i referendum.

Art. 57

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità e la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 58

Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. L'esame della petizione e le conseguenti determinazioni dell'organo competente debbono essere espletate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60

Proposte

1. N. 300 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti Amministrativi che il Sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti della iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 61

Principi generali

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.
4. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo artt. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
5. L'Amministrazione comunale riconosce all'associazione Pro-Loce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.
6. Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro-Loce nell'ambito del Comune, un rappresentante della Pro-Loce verrà inserito come membro di diritto nelle seguenti Commissioni comunali:
 - a) commissione beni ambientali e belle arti;
 - b) consulta per l'arredo urbano;
 - c) consulta problemi associazionismo-culturale e tempo libero. Comitato gestione biblioteca;
 - d) il Comune per favorire la promozione dell'attività della Pro-Loce, concede a detta associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Il contributo sarà corrisposto dopo il parere da parte della competente Commissione comunale sul

programma delle attività previste nonché sul preventivo di spesa da parte della Pro-LoCo entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro lo stesso termine la Pro-LoCo dovrà far pervenire una relazione sull'attività svolta ed un consuntivo dell'esercizio precedente.

La Pro-LoCo sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento e dai Benefici di cui ai precedenti commi qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo regionale o provinciale della Pro-loco e presso l'organizzazione rappresentativa delle Pro-LoCo italiane.

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 62

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, muniti di riconoscimento giuridico. A tal fine conformemente alle leggi dello Stato individua primariamente gli enti territoriali religiosi e le corporazioni locali concordatarie esenti da finalità di lucro. Relativamente alle diverse altre associazioni requisiti essenziali sarà l'indicazione nelle istanze delle finalità socio economiche perseguite e programmate per l'utilità collettive.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi di gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64

Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

Art. 65

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitando ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - diritti di accesso

Art. 66 **Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67 **Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68 **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69 **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'artt. 26 legge 07 agosto 1990, n. 241.

Capo IV

Difensore civico

Art. 70
Soppresso

Art. 71
Soppresso

Art. 72
Soppresso

Art. 73
Soppresso

Art. 74
Soppresso

Titolo III

Funzione normativa

Art. 75 **Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 600 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 76 **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 77 **Adeguamento delle fonti normative comunali a Leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 08.06.1990, n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78 **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.
3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 08 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando i destinatari dell'ordinanza sono soggetti determinati essa deve essere notificata agli stessi.

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.